



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Salerno, 1<sup>^</sup> Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N.R.G.** [REDACTED] avente ad oggetto: **contratti bancari**

**TRA**

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gennaro Bellizzi, [REDACTED]

**- PARTE OPPONENTE**

**E**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, [REDACTED]

**- PARTE OPPOSTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del **28/9/2023** tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore della [REDACTED], dell'importo pari ad € 18.848,78, a titolo di rate impagate di due contratti di finanziamento conclusi con Ducato, n. 190526 e Agos n. 63261, oggetto di cessione dalla originaria mutuante alla opposta, oltre interessi come da domanda, accessori e spese del procedimento monitorio.

L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che in relazione al contratto di finanziamento n. 63261 posto a fondamento del monitorio, di cui al documento allegato al n. 7 della produzione avversaria, l'opposta non ha fornito alcuna prova, atteso che il contratto di finanziamento depositato agli atti del monitorio è diverso da quello esposto in ricorso; che, invero, il documento n. 7 della produzione avversaria riguarda un finanziamento n. F001M - finalizzato per l'importo di €. 1.600,00 in sorta capitale, con rimborso in rate mensili di €. 53,00; che, dunque, quanto al supposto debito per un importo complessivo di € 8.917,61 se ne contesta ogni debenza non essendo provato e dimostrato il titolo (allo stato non conosciuto); che è del tutto evidente che il sig. [REDACTED] non può essere tenuto a rimborsare alla esponente una sorta capitale di € 4.557,49 (come esposto in ricorso), se l'importo del finanziamento originario di cui al contratto F001M era di appena € 1.600,00; che l'opposta ha agito per un credito maggiore e diverso che, comunque, egli ha già ampiamente rimborsato; che la documentazione avversaria è comunque inidonea a provare il credito sia per il capitale che per gli interessi pretesi, ed i documenti allegati ai nn. 8 e 9 al ricorso avversario sono ampiamente impugnati e contestati; che il documento avversario n. 8 è del tutto inidoneo allo scopo, non recando, tra le altre cose, alcuna attestazione di conformità alle scritture contabili, né, tantomeno, la prescritta attestazione di certezza

e liquidità del credito; quale secondo motivo di opposizione, che in relazione al contratto di finanziamento n. 190526 posto a fondamento del monitorio, di cui al documento allegato al n. 2 della produzione avversaria, l'opposta non ha fornito alcuna prova, atteso che contratto di finanziamento depositato agli atti del monitorio è diverso da quello esposto in ricorso; che il contratto dimesso in atti al monitorio al documento n. 2 riguarda un contratto di finanziamento diverso; che, invero, il documento n. 2 riguarda il contratto di finanziamento n. 02177957203 dell'importo di € 3.000,00 da rimborsarsi in rate mensili dell'importo, ciascuna, di € 75,00; che si eccepisce dunque carenza di titolo e non debenza di alcuna somma non essendo stato dimesso in atti il contratto; che la ulteriore documentazione dimessa da controparte ai numeri 5 e 6 del ricorso è ampiamente impugnata e contestata, in quanto, come nel caso precedente, carente delle condizioni ex art. 50 T.U.B. non recando alcuna attestazione in ordine al credito ed alla certezza e liquidità del medesimo; che anche rispetto a tale supposta voce di debito il monitorio è stato concesso in carenza delle condizioni ex art. 633 c.p.c.; quale terzo motivo di opposizione, che egli contesta la debenza degli interessi di mora richiesti; che in mancanza del contratto e delle condizioni pattuite, non possono essere applicati gli interessi di mora nella misura richiesta; che difetta ogni prova in merito al tasso di interesse concordato come per legge; che in ogni caso, dalla documentazione avversaria pare di comprendere che sia stata applicata la capitalizzazione mensile, con conseguente violazione del divieto di anatocismo e superamento del tasso soglia; che in ogni caso, difetta la prova dell'eventuale variazione del saggio pattuito nel corso del rapporto da fornirsi a carico della Banca; che la variazione peggiorativa delle condizioni applicate, inevitabilmente peggiorativa per il consumatore, deve essere pattuita e concordata per iscritto, essendo a tale scopo del tutto inidonee eventuali comunicazioni unilaterali da parte della Banca; che l'opposta non

ha provato la decadenza dal beneficio del termine a data antecedente alla cessione del credito (Novembre 2015), laddove, invece, pare applicare gli interessi di mora dal mese di Giugno/Dicembre 2011; quale quarto motivo di opposizione, che le condizioni di contratto fatte sottoscrivere sono nulle ed inefficaci, in quanto palesemente vessatorie; che dalla mera disamina dei documenti di controparte si evidenzia che il testo contrattuale e le clausole di cui è composto sono scritte in maniera oscura e non leggibile; che ciò non è palesemente in grado di far comprendere al consumatore i termini e le condizioni applicate; che ogni eventuale sottoscrizione deve quindi considerarsi generica, non informata e, per l'effetto, non idonea in termini di approvazione delle clausole vessatorie pattuite; che nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile; che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore; che in ogni caso, la non intellegibilità del testo contrattuale, elide in radice la conoscenza e/o conoscibilità della condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte, rendendo, per l'effetto, del tutto inidonea ogni eventuale sottoscrizione.

In virtù di quanto innanzi esposto [REDACTED] ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo [REDACTED]; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], deducendo: che deve ritenersi provato, anche ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., in quanto non contestato e/o testualmente ammesso, che: il sig. [REDACTED] ha sottoscritto i contratti azionati recanti, tra l'altro, le condizioni economiche applicate ai rispettivi rapporti, non avendo l'opponente contestato in alcun modo la

genuinità delle sottoscrizioni a lui riferibili ivi apposte; i relativi finanziamenti sono stati concessi/erogati; l'opponente non ha provveduto a rimborsare gli importi richiesti in sede

monitoria; che l'opponente ha ricevuto notizia ex art. 1264 c.c. delle successive cessioni dei crediti monitoriamente azionati; che tutte le predette circostanze dovranno ritenersi ormai pacifiche, si da far ritenere interamente assolto il relativo onere della prova a suo carico; che parte opponente, in primo luogo, afferma che [REDACTED] non avrebbe prodotto in atti il contratto n. 63261 cui si fa riferimento nel ricorso per ingiunzione, poiché il doc. n. 7 del fascicolo monitorio riguarderebbe altro e diverso contratto contrassegnato dal n. F001M, relativo ad un finanziamento che il sig. [REDACTED] avrebbe già rimborsato; che sul punto si osserva come l'opponente dimentichi, o finga di dimenticare, che il contratto prodotto al n. 7 in sede monitoria, pacificamente sottoscritto per accettazione dal sig. [REDACTED], prevedeva sia un finanziamento a termine per l'acquisto di mobili che l'apertura di linea di fido ad uso rotativo (revolving) di iniziali € 2.065,83, utilizzabile a mezzo di carta di credito; che, in particolare, con riferimento a tale linea di credito ad uso rotativo da utilizzarsi con carta di credito, le parti pattuivano rate minime di rimborso pari al 5% dell'esposizione massima raggiunta, nonché un T.A.N. del 19,80% ed un T.A.E.G. del 21,70%; che la carta di credito rilasciata al sig. [REDACTED] in virtù di tale contratto veniva contrassegnata dal n. 5102247130332649 – tanto risulta dall'estratto conto relativo al rapporto allegato al n. 8 al ricorso per ingiunzione che si produce nuovamente ed è stata utilizzata dall'opponente sin dal 01/6/2004, con un prelievo su Bancomat Monte dei Paschi (cfr. p. 1 di 14 e/c) e fino al 27/1/2010 con un ulteriore prelievo su Bancomat Monte dei Paschi (cfr. p. 11 di 14 e/c); che quanto, invece, alle mensilità di rimborso, l'opponente provvedeva, anche se con alterna puntualità, ad eseguire pagamenti a parziale copertura del

complessivo saldo a debito

derivante dall'utilizzo del fido, fino al 20/10/2010 con un pagamento a mezzo vaglia postale di € 310,00 (cfr. p. 12 di 14 e/c), versamenti che confermano la chiara consapevolezza del sig. [REDACTED] di adempiere ad una obbligazione restitutoria fondata su un titolo contrattuale valido ed efficace, che non si può, per la prima volta, in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo, pretendere di porre nel nulla limitandosi a sostenere di non sapere di un contratto contrassegnato dal n. 63261; che il contratto di carta di credito indicato in ricorso con il codice numerico n. 63261, al momento della stipula, come detto, veniva originariamente identificato con il codice numerico n. 5102247130332649; che il rapporto, lo si ribadisce, risulta così emarginato anche nell'estratto conto relativo al contratto allegato sub doc. 8 al ricorso per ingiunzione; che successivamente, mediante un contratto di cessione concluso in data 10/12/2013 [REDACTED]

[REDACTED] dante causa dell'odierna opposta), quest'ultima acquistava "pro soluto", in un'operazione di cartolarizzazione, un portafoglio di crediti di difficile esigibilità tra cui quelli vantati nei confronti del [REDACTED]; che la [REDACTED], a sua volta, cedeva i medesimi crediti a [REDACTED], con atto del 27/11/2015; che proprio in ragione della predetta operazione di cartolarizzazione, [REDACTED], per propria operatività interna, attribuiva alla carta di credito in origine contrassegnata dal n. 5102247130332649, il numero di serie 63261; che tanto risulta dall'elenco delle posizioni cedute allegato all'atto di cessione del 27/11/2015 – se ne dimette un estratto omissato per comprensibili ragioni di *privacy* – ove la posizione debitoria in discorso risulta chiaramente indicata; che, in sostanza, non vi è alcuna discrasia di contratti o rapporti ma una semplice rinumerazione operata dalla dante causa di [REDACTED]; che, invero, il credito in oggetto trae origine dal contratto depositato al n. 7 in fase monitoria, contratto che, si ricorda, il sig. [REDACTED] non ha mai contestato di aver

stipulato e sottoscritto; che, ancora, si sottolinea che gli importi a debito richiesti in Decreto Ingiuntivo in relazione a tale contratto – € 8.917,61 di cui € 4.557,49 in linea capitale – rinvencono proprio dai successivi riutilizzi della carta di credito in discorso e risultano fondati su idonea prova scritta costituita dall'estratto analitico sopra menzionato e prodotto al n. 2, nonché dal prospetto di calcolo degli interessi di mora pure prodotto in sede monitoria al n. 9; che alcuna carenza di prova del credito potrà, quindi, essere legittimamente lamentata dall'opponente; che, del resto, sotto tale profilo, parte opponente si è limitata ad impugnare la predetta

documentazione contabile in maniera del tutto generica, non illustrando minimamente gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della propria eccezione bensì sollevando obiezioni di mero stile, del tutto scollegate dalla fattispecie in esame, sostenendo che la produzione in discorso non sarebbe certificata ex art. 50 T.U.B.; che la produzione di un estratto certificato è una mera facoltà, riservata, peraltro, alle sole banche; che, tuttavia i crediti azionati sono sorti in capo [REDACTED] la quale, all'epoca della stipula, non apparteneva alla categoria istituzionale di "Banca" ma era intermediario autorizzato ex artt. 106 e 107 T.U.B.; che ne consegue che, al caso di specie, la disposizione richiamata (testualmente riferita alle sole "banche") non è neppure applicabile sì da far ritenere la relativa eccezione del tutto inconferente ed inammissibile; che il documento da essa prodotto al n. 2, lungi dal riportare il solo saldo debitore complessivo, rappresenta pedissequamente tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito

intercorso tra l'opponente e l'originaria creditrice, mostrando, tra l'altro: (i) ogni singolo utilizzo della carta di credito; (ii) data, importo e scadenza di ogni singolo rateo di rimborso; (iii) le somme effettivamente versate da controparte a deconto dei propri debiti con rispettiva imputazione; (iv) la valuta applicata ad ogni singola operazione; (v) le competenze addebitate; (vi) gli interessi maturati; (vii) la decadenza dal beneficio del termine; (viii) il

saldo integrale; che quanto, invece, alla specificità, o meno, delle contestazioni dell'estratto conto, basti ribadire che parte attrice, a fronte di questa ricostruzione contabile integrale, ha preferito limitarsi ad "impugnare" tale documentazione del tutto genericamente e sotto un profilo meramente formale, ben guardandosi dall'analizzare e/o, eventualmente, contestare singole annotazioni contabili ivi riportate; che parte opponente solleva contestazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra confutate anche con riferimento all'altro contratto azionato, indicato in ricorso con il n. 190526; che, al riguardo, si osserva che il contratto in esame prevedeva "ab initio" la concessione di una linea di credito "revolving" di iniziali € 3.000,00, utilizzabile a mezzo di carta di credito collegata al contratto; che il fido inizialmente messa a disposizione del sig. ██████████ poteva essere utilizzato in una o più riprese ed anche aumentato (cfr. art. 2.3 e ss. Condizioni Generali di contratto) con l'uso della carta di credito collegata al contratto, nonché mediante nuove erogazioni; che in virtù di tali pattuizioni, come risulta dall'estratto conto relativo a tale contratto, l'opponente faceva regolarmente uso della carta di credito in discorso per effettuare i più svariati acquisti e pagamenti (circostanza anch'essa incontestata) e richiedeva nuove erogazioni di somme (cfr. bonifico del 15/12/2009 p. 3 di 6 e/c nonché bonifico del 18/6/2010 p. 4 di 6 e/c); riutilizzi e pagamenti a fronte dei quali il fido concesso e, conseguentemente, la rata di rimborso sono andati progressivamente ad aumentare, come ben risulta dal citato estratto conto ove tali movimentazioni risultano pedissequamente annotate; che risultano, altresì, contabilizzati i pagamenti eseguiti dall'opponente a parziale copertura del complessivo saldo a debito derivante dall'utilizzo del fido, l'ultimo dei quali perfezionato a mezzo RID in data 15/10/2010 (cfr. p. 5 di 6 e/c), versamenti che, anche in questo caso confermano la chiara consapevolezza del sig. ██████████ di adempiere ad una obbligazione restitutoria fondata su

un titolo contrattuale valido ed efficace; che quanto al valore probatorio della documentazione contrattuale relativa a tale contratto, nel far rilevare ancora una volta la grave genericità (e conseguente inammissibilità) delle doglianze avversarie, si riporta a quanto ampiamente dedotto innanzi ribadendo che l'opponente, ove avesse voluto impugnare efficacemente tale produzione, avrebbe dovuto prendere posizione, in modo circostanziato, su singole annotazioni ivi riportate e ritenute non congrue e/o errate; che così non è stato visto che il sig. [REDACTED] ben si è guardato dal sollevare contestazioni specifiche e si è limitato a mere clausole di stile, generiche ed avulse dal caso di specie; contegno processuale le cui conseguenze, visto anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., si è avuto modo di evidenziare sopra; che quanto, infine, al numero di contratto, analogamente a quanto sopra visto, si evidenzia che il contratto in esame, indicato in ricorso con il codice numerico n. 190526, al momento della stipula, veniva originariamente identificato con il codice numerico n. 5464910277957203; che il rapporto risulta così emarginato anche nell'estratto conto relativo al contratto allegato sub doc. 5 al ricorso per ingiunzione e prodotto in questa sede sub doc. 4; che in sede di cartolarizzazione, [REDACTED] per propria operatività interna, attribuiva alla carta di credito in origine contrassegnata dal n. 5464910277957203, il numero di serie 190526, come da elenco delle posizioni cedute allegato all'atto di cessione del 27/11/2015 – se ne dimette ulteriore estratto omissato– ove la posizione debitoria in discorso risulta chiaramente indicata; che i tassi di mora applicati da [REDACTED] sono solo e soltanto quelli pattuiti nei contratti azionati (cfr. artt. 1.9 - 3.5 Condizioni Generali contratto n. 190526, doc. 2 monitorio, nonché art. 18 Condizioni Generali contratto n. 63261, doc. 7 monitorio); che dai prospetti di calcolo dimessi in sede monitoria può anche facilmente appurarsi come, al contrario di quanto immotivatamente sostenuto dalla controparte, i tassi di mora sono stati applicati sempre e solo sugli importi residui per capitale

risultanti in estratto conto, senza alcuna capitalizzazione degli interessi tempo per tempo calcolati, utilizzando la formula classica; che parimenti priva di pregio risulta l'avversa eccezione in punto usura atteso che, ancora una

volta, parte opponente non dimostra alcunché limitandosi, di fatto, ad una mera affermazione priva di qualsivoglia riscontro argomentativo e documentale; che, tuttavia, per giurisprudenza costante, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia", onere al quale, com'è evidente, l'opponente non si è minimamente preoccupato di assolvere; che si eccepisce, altresì, l'evidente inammissibilità della doglianza relativa alla carenza di prova della presunta (*rectius*: "eventuale", come precisato dallo stesso opponente) variazione peggiorativa delle condizioni applicate ai rapporti in esame; che si tratta, infatti, di contestazione radicalmente generica ed indeterminata che inibisce qualsivoglia attività difensiva, posto che la controparte neppure specifica quando (e in che modo) tale "*jus variandi*" sarebbe stato eventualmente esercitato; che quanto, poi, alla presunta carenza di prova in merito alla decadenza dal beneficio del termine, si osserva non solo che la stessa risulta correttamente annotata in entrambi gli estratti conto analitici analizzati, ma anche che la decorrenza degli interessi di mora è una conseguenza automatica dell'inadempimento (c.d. mora "*ex re*") e non richiede alcuna preventiva messa in mora da parte del creditore; che le obbligazioni pecuniarie, infatti, in assenza di un patto contrario, rientrano nella categoria delle obbligazioni cc.dd. "portabili" (art. 1182, 3° comma, c.c.) per le quali, com'è noto, il Codice Civile prevede la mora automatica (art. 1219, comma 2, n. 3); che, in sostanza, il semplice ritardo

nell'adempimento è sempre considerato immediatamente rilevante e, quindi, coincidente con l'insorgenza della responsabilità per "*mora debendi*"; che ciò posto, giova anche ricordare come l'art. 1186 c.c., sulla decadenza dal beneficio del termine, è posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori che minacciano di compromettere l'adempimento o la solvenza del debitore, può esigere la prestazione immediatamente, senza attendere la scadenza del termine; che tale richiesta, tuttavia, può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo, cioè, una distinta e preventiva intimazione; che per costante orientamento giurisprudenziale, la delibazione circa la decadenza può essere fatta anche nell'ambito del procedimento per Decreto Ingiuntivo; che si evidenzia, infine, la radicale inammissibilità del disconoscimento formulato dall'opponente in calce al motivo di opposizione poiché la controparte non individua lo specifico documento oggetto di contestazione (la doglianza è genericamente riferita alla "*documentazione avversaria*") né chiarisce per quali ragioni lo stesso dovrebbe considerarsi non conforme al rispettivo originale; che l'opponente, altresì, lamenta la presunta vessatorietà di talune clausole dei contratti azionati; che, orbene, ancora una volta, non ci si può esimere dall'eccepire preliminarmente l'inammissibilità della doglianza considerato che l'intero motivo di opposizione si risolve in una sterile dissertazione di carattere meramente generale, per di più scevra di qualsivoglia esame delle specifiche pattuizioni contestate; che basti dire che tali presunte clausole vessatorie non vengono identificate e/o analizzate in alcun modo dall'opponente; che ferma restando, quindi, l'inammissibilità della doglianza, è solo per mero scrupolo difensivo che si evidenzia come, nel caso di specie, il sig. ██████████, sottoscrivendo i due contratti azionati (circostanza, lo si ribadisce, incontestata) ne abbia interamente accettato le Condizioni Generali ed abbia specificamente approvato, ai sensi dell'art. 1341 c.c., una serie di clausole richiamate attraverso l'indicazione del

relativo articolo ed un richiamo del loro contenuto (cfr. frontespizio docc. 2 e 7 fascicolo monitorio).

In virtù di quanto innanzi esposto [REDACTED] ha formulato le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2577/2016; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare che il sig. [REDACTED] è debitore nei suoi confronti della somma di € 18.848,78 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi e le spese; in via ulteriormente subordinata, previo rigetto delle conclusioni avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato qualsivoglia profilo di nullità dei contratti azionati, accertare e dichiarare che il [REDACTED] [REDACTED] si è ingiustamente arricchito degli importi erogati in costanza di rapporto e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione dei predetti importi detratti tutti i versamenti eseguiti a deconto delle rispettive debitorie, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.

Alla prima udienza questo Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava le parti di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria; a tanto provvedeva l'opponente **(cfr. verbale negativo di mediazione allegato al deposito telematico del 02/2/2021 di parte opponente)**.

Quindi, concessi i termini ex art. 183, comam 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.

All'udienza del **28/9/2023**, tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai

sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del decreto reso all'esito dell'udienza.

### **SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE**

Per ragioni di ordine logico e giuridico va esaminato in via preliminare il **motivo di opposizione** formulato da parte opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., con cui questa ha dedotto che la Banca opposta, la quale ha chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo assumendo di essere cessionaria del credito azionato in via monitoria, non sarebbe titolare del credito così attivato, non avendo essa fornito la prova della intervenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione dalla originaria mutuante [REDACTED] alla [REDACTED] (la quale, a sua volta, avrebbe poi ceduto il credito oggetto di causa alla [REDACTED]).

Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.

Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“*ex multis*” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) “*La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest’ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.*”.

Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta

tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso; quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.

Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore; in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ...”*. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con

la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.

In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 22268/2018).

Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione "in blocco" mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.

Costituisce inoltre principio ormai consolidato ("ex multis" Cass. Civ., n. 24978/2020; quello secondo cui ***La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta***).

Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che **In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è**

sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.

Più di recente, poi, è intervenuta l'**ordinanza n. 17944 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione**, la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).

Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: *“Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a \_\_ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante ” ). .. , infine da Sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli*

fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.

1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.). **In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.**

1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. **In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto**

meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettammente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis" ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale

adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, **in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia**

contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente

accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità."

Orbene, nella fattispecie concreta **l'opponente ha contestato la prova stessa dell'esistenza del contratto di cessione del credito (cfr. prima memoria istruttoria di parte opponente)** così deducendo: "██████████ non ha provato la propria legittimazione attiva rispetto alla domanda proposta. **Dalla documentazione dimessa in allegato alla comparsa non è dato riscontrare che il supposto debito rinveniente dalle carte revolving in questione, originariamente in capo ad ██████████, sia stato**

*ceduto da [REDACTED] alla [REDACTED]. Del tutto inconferente allo scopo*  
*Del tutto inconferente allo scopo è la mera notifica della cessione che, come*  
*noto, non prova la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ma ha il solo*  
*di impedire pagamenti liberatori alla cedente.”. Dal tenore letterale della*  
contestazione sollevata dall’opponente risulta non solo come essa sia  
specifica – riguardando la presunta prima cessione da [REDACTED]  
S.R.L. – ma anche relativa alla prova della intervenuta cessione stessa del  
credito, avendo anche evidenziato l’irrilevanza della notifica della cessione  
stessa.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, **deve**  
**ritenersi che [REDACTED] non abbia fornito la prova della**  
**conclusione del contratto di cessione del credito da parte della**  
**originaria mutuante [REDACTED]. in favore della [REDACTED]**  
**[REDACTED] che a sua volta avrebbe poi ceduto il credito azionato in via**  
**monitoria alla opposta;** infatti, la [REDACTED], a fronte della  
specifica contestazione formulata dall’opponente, avrebbe dovuto produrre  
in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra la sua dante  
causa [REDACTED] e l’originaria mutuante [REDACTED]).  
Tanto preclude già, in considerazione della natura di atto traslativo a titolo  
particolare della cessione del credito, **che presuppone la prova di tutta la**  
**sequenza dei trasferimenti senza soluzioni di continuità** (come chiarito,  
da ultimo, da Cass. Civ., n. 19744/2023), di poter ritenere provata la  
titolarità dello stesso in capo alla [REDACTED]

Inoltre, anche sulla base dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,  
n. 152 del 28/12/2017 (**cf. all. 3 della produzione della fase monitoria**)  
non è possibile evincere con certezza l’intervenuto trasferimento in favore  
della odierna opposta del credito originariamente vantato dalla Banca nei  
confronti degli opposenti.

In essa, infatti, è così riportato: “[REDACTED] *società*’

costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede in [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento emesso dalla Banca d'Italia del 29 aprile 2011 al n. 35084.3  
comunica di aver acquisito: 1. [REDACTED]

[REDACTED] mediante un contratto di cessione concluso tra Agos Ducato e la Società in data 10 dicembre 2013 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro spettante) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente Agos Ducato **che alla data del 31 agosto 2103 (la "Data di Valutazione") soddisfino tutti i seguenti criteri: ... c) sia stata dichiarata da parte di [REDACTED] la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso) oppure ..."**.

Come eccepito dall'opponente con la seconda memoria istruttoria (**cf.**) nel caso concreto l'opposta non ha fornito la prova di avere dichiarato la decadenza del [REDACTED] dal beneficio del termine nel lasso temporale ricompreso tra il 03/12/1993 ed il 28/7/2012.

Dunque, anche considerata la necessità, ai fini della prova della cessione del credito oggetto di ingiunzione in favore della opposta, della sussistenza di tutti i requisiti indicati nella Gazzetta Ufficiale cumulativamente tra loro, ne consegue, con ogni evidenza, che non avendo la [REDACTED] dimostrato che il credito posto alla base del ricorso per D.I. rientrasse tra quelli a sua volta oggetto della originaria cessione indicati al punto c), ne consegue che neanche in via presuntiva può ritenersi provata la titolarità

del diritto di credito stesso in capo alla parte opposta. Inoltre, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 17944 del 2023, nel caso di specie non ricorre neppure l'elemento indiziario della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a richiesta della cedente [REDACTED] o congiuntamente da quest'ultima e dall'asserita cessionaria, provenendo la comunicazione in G.U. dalla sola [REDACTED] (**cf. all. 3 della produzione della fase monitoria**).

Pertanto la Banca opposta non ha assolto all'onere della prova, su di esso gravante, di dimostrare di avere acquistato la titolarità del credito attivato mediante deposito del ricorso monitorio.

Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è fondata e va accolta, e per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo [REDACTED] va revocato.

#### ***SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE***

Attesa la natura particolarmente controversa delle questioni oggetto di causa, rispetto alle quali sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritengono sussistenti "*le altre gravi ed eccezionali ragioni*" di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

#### ***P.Q.M.***

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]**
- 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.**

Così deciso in Salerno **il 03/1/2024**

Il Giudice  
*Dott. Mattia Caputo*